



Roma, 27.03.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000003172/AG  
Oggetto: Coronavirus COVID-19 - **Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**  
Circolare n. 12084  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**COVID-19:**  
**pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legge con le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.**

**Riferimenti:** DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n. 79 del 25.3.2020)

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia di emergenza da Covid-19, per segnalare che nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legge 19/2020 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (cfr all. 1), in vigore dal 26 marzo 2020.

A seguito dei numerosi DPCM emanati in materia e delle criticità sollevate in merito all'inadeguatezza - anche rispetto ai profili di costituzionalità - di tali provvedimenti per l'adozione di misure, in alcuni casi, soppressive delle libertà fondamentali della persona, il decreto in oggetto risponde, tra l'altro, all'esigenza di un riordino della materia, legittimando l'adozione di tali misure restrittive.

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, il decreto prevede che, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

Il decreto disciplina le procedure per l'adozione delle misure in questione, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente negli ambiti di propria competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

Tra le misure adottabili, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio, si evidenziano le seguenti, di interesse per i farmacisti e per gli Ordini territoriali:

- **sospensione dei congressi**, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra **attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;**
- **sospensione delle attività didattiche** delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, **comprese le università, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie**, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o **prove di esame**, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- **limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche**, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- **limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive** finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, **con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza**, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità** da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale predefinita e adeguata** a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

- **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità** previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- previsione che le **attività consentite** si svolgano previa **assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale** predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; **per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile** rispettare tale distanza interpersonale, **previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;**

Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Salvo che il fatto costituisca reato, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di **mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali** [lettere i) , m) , p) , u) , v) , z) e aa) ], si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. Quindi per quanto di specifico di interesse per il settore, tale sanzione trova applicazione per mancato rispetto delle seguenti misure:

- **sospensione attività didattiche, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;**
- **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità** da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, **con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata** a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità** previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o

ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica - reclusione da uno a cinque anni) o comunque più grave reato, la violazione **del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus** è punita ai sensi dell'articolo 260 TULS, come modificato dal decreto in oggetto, ossia **con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000** (se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata cfr art. 260 TULS, comma 2).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1